



ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE (Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10 dicembre 2024)

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Natura giuridica

1. Eletta a Ente morale come Associazione Nazionale delle Guardie di P.S. con DPR n. 820 del 7 ottobre 1970, in attuazione della norma di cui all'art. 110 della Legge 121/1981 con DPR del 3/12/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180, del 4/8/1987, ha assunto la denominazione di Associazione Nazionale della Polizia di Stato. La Sede è in Roma.
2. È iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
3. Il Medagliere Nazionale e il Gonfalone Nazionale dell'Associazione, allegati "A" e "B" al presente Regolamento, identificano l'A.N.P.S. e i suoi valori corrispondenti a quelli della Polizia di Stato.
4. L'Associazione si relaziona con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite l'Autorità delegata dal Ministro dell'Interno.
5. L'Autorità delegata, oltre al sostegno e all'assistenza all'A.N.P.S., si confronta con la stessa riguardo l'organizzazione delle attività statutarie, potendo assumere le iniziative necessarie a tale scopo.
6. L'A.N.P.S. è Ente di riferimento di rilevanza nazionale per l'aggregazione del personale in servizio e in congedo, rispetto al riconoscimento dei valori e dei principi della Polizia di Stato. Viene inoltre identificata quale organismo a cui rapportarsi per la valorizzazione delle origini e della storia della Polizia di Stato.
7. La rappresentanza e il cerimoniale verranno disciplinati con apposito Regolamento.
8. L'A.N.P.S. viene identificata quale Associazione di categoria del Ministero dell'Interno e si propone di:
 - a) tutelare gli interessi dell'Amministrazione, dei Soci e degli Iscritti, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e privati;
 - b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - c) assicurare assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa e contabile, finanziaria, sanitaria, nonché servizi di informazione e formazione professionale su materie specifiche e di interesse generale;
 - d) sviluppare proposte e dare informazioni all'Amministrazione su temi di interesse generale derivanti dalle esperienze degli associati;
 - e) difendere e tutelare i principi e i valori a fondamento dell'Amministrazione della Polizia di Stato.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione, attraverso le sue strutture centrali e periferiche, adotta tutte le iniziative idonee alla realizzazione delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale.
2. Le iniziative di carattere nazionale e interregionale sono deliberate dal Consiglio Nazionale, mentre quelle a carattere locale sono adottate dal Consiglio di Sezione e concordate con i Vice Presidenti Nazionali di zona, anche per eventuali integrazioni e interventi di coordinamento con altre strutture.
3. A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 dello Statuto, la sottoscrizione di convenzioni, contratti e accordi di qualsiasi tipo da parte di tutti gli Enti che portano la denominazione e il marchio dell'A.N.P.S., devono essere valutate dalla Presidenza Nazionale, o da organismi delegati, trasmettendone una bozza corredata dalla relativa documentazione per escludere ogni possibile violazione di legge o delle normative statutarie e regolamentari dell'Associazione.
4. Dopo la verifica della sua legittimità e opportunità, il Presidente Nazionale o suo delegato conferma il contratto o la convenzione restituendola al mittente, oppure comunica il motivato rigetto.
5. Il Presidente Nazionale informa il Consiglio Nazionale delle convenzioni sottoscritte e di quelle rigettate.



Art. 3

Logo, Denominazione e Acronimo A.N.P.S.

1. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato si identifica attraverso un proprio Marchio costituito dal Logo - Denominazione e Acronimo (Allegato C), registrato in data 15/04/2015 al n. 1631937 in virtù delle norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273", e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33, "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".
2. Il Marchio è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e può essere riprodotto e utilizzato, previa richiesta (Allegato D) esclusivamente su specifica autorizzazione del Presidente Nazionale o da suo delegato.
3. Le disposizioni per l'utilizzo del Logo, della Denominazione e dell'Acronimo A.N.P.S. sono stabilite da apposita direttiva allegata.

Art. 4

Raduni

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'organizzazione dei Raduni nazionali, interregionali e regionali dei Soci e degli Iscritti, dando mandato al Presidente Nazionale di informare delle singole iniziative il Capo della Polizia, anche al fine del diretto coinvolgimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella loro realizzazione.
2. L'organizzazione del Raduno nazionale, che di norma si svolge con cadenza triennale, è affidata dal Consiglio Nazionale a un comitato presieduto dal Presidente Nazionale. Il Comitato, che potrà avvalersi della collaborazione anche di personale non iscritto, dotato di particolare competenza organizzativa, tiene informato il Consiglio Nazionale degli sviluppi nell'approntamento del raduno stesso.
3. I Raduni interregionali e regionali sono autorizzati dal Consiglio Nazionale su proposta del Vice Presidente Nazionale competente per territorio, al quale i Presidenti delle Sezioni proponenti devono trasmettere motivata richiesta corredata dal progetto organizzativo con l'indicazione delle modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche.
4. La loro organizzazione è curata dalle strutture dei Consigli di Sezione richiedenti, sotto la diretta supervisione del Vice Presidente Nazionale competente per territorio.
5. Il Consiglio Nazionale autorizza, nei limiti delle risorse disponibili, contributi a favore delle Sezioni partecipanti al Raduno, per particolari e documentate esigenze.

Art. 5

Autorità di vigilanza e attività istituzionale

1. Le iniziative con finalità istituzionali di carattere nazionale sono supportate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con atti di natura amministrativa, organizzativa e logistica.
2. L'Autorità di Vigilanza delegata è il referente del Presidente Nazionale per i rapporti statutari dell'Associazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell'Interno.
3. La stessa Autorità assicura, d'intesa con gli Uffici competenti del Dipartimento, la massima cura per la trattazione delle richieste e proposte di natura amministrativa, previdenziale e assistenziale, riguardanti i Soci e gli Iscritti, trasmesse dalla Presidenza Nazionale.
4. La Sezione partecipa, con le insegne e con personale in abito sociale, alle manifestazioni organizzate dalla Polizia di Stato. Inoltre è presente, su invito, a quelle cui partecipa la rappresentanza del personale in servizio, e alle cerimonie funebri di appartenenti alla Polizia di Stato in servizio, anche se non associati.
5. La Sezione partecipa, con le proprie insegne e personale in abito sociale, alle manifestazioni ufficiali organizzate dalle altre Associazioni delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia quando ne sia richiesta la rappresentanza.
6. Alle cerimonie funebri dei Soci e degli Iscritti la Sezione partecipa, ove possibile, con rappresentanza e il labaro o la bandiera.

Art. 6

Le insegne

1. Medagliere Nazionale, il Gonfalone Nazionale, i Labari Sezionali e le bandiere che l'Associazione e le singole Sezioni sono autorizzate a usare, a norma dell'art. 3 dello Statuto, devono avere le seguenti caratteristiche:



a) Medagliere dell'Associazione Nazionale.

È costituito da un drappo di seta colore cremisi (cod. colore 1807C) con dimensioni di cm 160 x 80. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta cm 8: riporta un fregio in oro, ricamato a mano, alto cm 25 e reca la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato".

Il fregio della Polizia e la scritta sono posti alla base del drappo.

L'asta, di metallo cromato, è snodata, ed è alta cm 210 con canna di mm 30; è completa di lancia su cui è riprodotto il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato; la traversina è a forcina.

Sul drappo sono applicate le medaglie attribuite alla bandiera del Corpo e una rappresentanza di quelle individuali, sia al valor militare che civile. Possono essere applicate le medaglie dell'O.M.I. e quelle d'oro e d'argento conferite al V.M. e al V.C.;

b) Gonfalone Nazionale.

È costituito da un drappo di seta colore cremisi (cod. colore 1807C) con dimensioni di cm 90 x 90. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta cm. 8: riporta un fregio in oro, ricamato a mano, alto cm 40 e reca la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato";

c) Bandiera dell'Associazione Nazionale.

È costituita da un drappo in seta tricolore di cm 100 x 150 e da un nastro azzurro alto cm 8 e lungo cm 70, e coda con frangia dorata di cm 3, che reca la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato". Le lettere, ricamate in oro, sono alte cm 3.

L'asta, di metallo cromato, snodata e con una canna di mm. 25, è della lunghezza complessiva di m 3 ed è completata da una lancia con centro il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;

d) Labaro della Sezione (Allegato E).

È analogo a quello indicato al punto b): il drappo ha però dimensioni di cm 60 x 60 e reca la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di (località sede della Sezione)". Per le Sezioni dei territori dove vige il bilinguismo, le indicazioni sono riportate in italiano e nella lingua locale autorizzata. Possono essere applicate le medaglie individuali, sia al valor militare che civile, attribuite nella provincia;

e) Bandiera della Sezione.

È analoga a quella di cui al punto c), con le misure di cm 100 x 150: sul nastro azzurro riporta la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di (località sede della Sezione)". Per le Sezioni dei territori dove vige il bilinguismo le indicazioni sono anche nella lingua autorizzata.

I Labari e le Bandiere delle Sezioni sono acquistati dalle stesse;

f) Durante le sfilate, o anche nel semplice spostamento del Labaro o della Bandiera, la scorta d'onore, composta dall'alfiere seguito a due passi di distanza da due Soci, dovrà indossare l'abito sociale e i guanti bianchi.

Art. 7

Le uniformi e i distintivi sociali

1. Le uniformi e i distintivi dell'Associazione, che i Soci e gli Iscritti sono autorizzati a indossare, dovranno essere conformi ai modelli di seguito specificati.
2. I Soci e gli Iscritti indossano l'abito sociale esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, di rappresentanza e in quelle in cui è presente la bandiera o il labaro.
3. Esso è costituito, sia in periodo invernale che estivo:
 - per gli uomini (allegato F): da giacca blu scuro con pantaloni grigio scuro e camicia bianca; bustina di colore blu scuro con fodera di color nero, con risvolto bordato in cremisi largo cm 1,5 e stemma; sopracolletto cremisi con mostrine per i Soci e logo A.N.P.S. per gli Iscritti. Cravatta sociale e stemma araldico applicato sul lato sinistro della giacca all'altezza del taschino;
 - per le donne (allegato G e G1): da giacca blu scuro con pantaloni o gonna grigi scuro e camicia bianca; cappello di colore blu con stemma A.N.P.S., foulard sociale annodato al petto, distinto con bordo azzurro per le Socie, e stemma araldico dell'Associazione fissato sulla sinistra della giacca, all'altezza della regione pericardica. Per le Socie che rivestono cariche sociali è previsto il colletto cremisi con relative insegne e la cravatta.
4. I distintivi per le cariche sociali:
 - per gli uomini e le donne: sono costituiti da galloncini di mm 6, dorati per gli organi nazionali e argentati per quelli sezionali, disposti sul sopracolletto secondo la carica (Allegato H).



5. Sulla parte frontale anteriore della bustina è applicato il fregio in tessuto o metallico, mentre i gradi o qualifiche concessi con decreto possono essere applicati sulla loro parte anteriore sinistra.
6. Le mostrine, di dimensioni 6x3, sono in tessuto o metalliche e applicate sul sopracollo.
7. All'alfiere e alla sua scorta non è consentito l'utilizzo dell'ombrello.
8. Le decorazioni e le onorificenze, ufficialmente assegnate con decreto, vanno indossate soltanto nelle circostanze previste dalle disposizioni sulla rappresentanza e il cerimoniale.

Art. 8

Attribuzione della qualità di Socio

1. Nell'Associazione vige il principio della porta aperta, ossia ciascuno ha la possibilità di chiedere di entrare a farne parte, ma non gode del diritto di entrarvi.
2. Il richiedente, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dello Statuto, in possesso dei requisiti morali e di condotta, è ammesso a domanda, che deve essere presentata alla Sezione del luogo ove intende essere iscritto. Il Consiglio di Sezione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione, delibera l'accoglimento. In caso di rigetto, il Segretario di Sezione ne informa l'interessato. L'aspirante Socio, in quest'ultimo caso, può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia entro trenta giorni dalla notifica del rigetto. La Commissione decide sul ricorso nei trenta giorni successivi con comunicazione all'aspirante Socio e alla Sezione.
3. Il Socio e Iscritto, all'atto della iscrizione, dovranno fornire l'indirizzo della propria casella e-mail personale e il numero di telefono collegato alla piattaforma social whatsapp per ricevere tutte le comunicazioni da parte degli organi sociali. Sarà cura del Socio e Iscritto aggiornare tali dati, comunicandoli alla Segreteria delle Sezione.
4. Sono Iscritti come simpatizzanti il coniuge, i figli e i fratelli e sorelle dei Soci di cui all'art. 4 dello Statuto. Inoltre sono simpatizzanti gli appartenenti al ruolo civile del Ministero dell'Interno, gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche locale, e delle Forze Armate, sia in servizio che in congedo.
5. Sono iscritti come sostenitori tutte le altre persone che non rientrano nel comma 4.
6. Tutti gli aderenti delle delegazioni all'estero sono iscritti in apposita Sezione in seno alla Presidenza Nazionale.
7. È sempre consentito al Socio o Iscritto di trasferire la propria iscrizione a una Sezione di preferenza alla quale deve produrre una comunicazione semplice. La Sezione prescelta provvederà a trasmettere copia della richiesta sia alla Sezione cedente che alla Presidenza Nazionale tramite la piattaforma del programma informatico nazionale. Si procederà al trasferimento dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Sarà possibile derogare a tale obbligo solo nel caso che il trasferimento venga chiesto per una nuova Sezione, costituita nell'anno.
8. Per gli Iscritti onorari e benemeriti, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 dello Statuto, non è richiesta specifica domanda di ammissione ma esclusivamente la proposta del Consiglio di Sezione. Il riferimento, dell'art. 4 dello Statuto, alle Medaglie d'oro s'intende quelle conferite esclusivamente dalla Presidenza della Repubblica.
9. Non possono iscriversi all'Associazione o possono essere esclusi successivamente all'ammissione:
 - coloro che abbiano tenuto una condotta di vita non conforme ai principi morali e ai valori dell'Amministrazione della Polizia di Stato;
 - coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati esclusi dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato o da altre associazioni similari.

Art. 9

Socio Poliziotto ad honorem

1. Il riconoscimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem, con relativa iscrizione all'albo d'onore, è conferito a soggetti non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che si siano distinti nel promuovere la diffusione della cultura della legalità, dell'inclusione, dell'impegno civile e sociale e che abbiano comunque evidenziato qualità umane o professionali di indubbio rilievo, meritevoli di unanime riconoscimento, mostrando particolare vicinanza ai modelli valoriali della Polizia di Stato.
2. Il titolo è concesso con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore della provincia di residenza dell'interessato, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 10 del presente Regolamento. La proposta del Questore deve essere corredata da un curriculum vitae dell'aspirante Socio e da una dettagliata relazione sulle motivazioni che sono alla base della proposta di conferimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem.



3. Il Socio Poliziotto ad honorem, in ragione del conferimento del titolo, si impegna a promuovere, in Italia e nel mondo, i principi ispirati alla cultura della legalità e ai modelli valoriali della Polizia di Stato, diventandone ambasciatore.
4. Al riconoscimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem consegue il rilascio, da parte dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, del tesserino, delle mostrine e degli accessori dell'abito sociale, senza alcun onere a carico dell'interessato.

Art. 10

Commissione consultiva

1. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è istituita la Commissione consultiva con il compito di valutare i requisiti richiesti per il conferimento del titolo di Poliziotto ad honorem.
2. La Commissione consultiva è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie ed è composta dal Capo Segreteria del Dipartimento, dal Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, dal Presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione si avvale delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento, che assicurerà anche le attività di segreteria. Ai membri della Commissione non spettano né compensi né rimborsi, a qualunque titolo dovuti, per l'opera prestata.
3. La Commissione, esaminate le proposte, formula un parere motivato non vincolante al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 11

Albo d'onore

1. Presso l'Ufficio Relazioni esterne, Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento è istituito l'Albo d'onore ove sono annotati i nominativi delle persone alle quali è conferita la qualità di Socio Poliziotto ad honorem, con indicazioni della data e del luogo di conferimento. Il predetto Ufficio curerà anche gli aggiornamenti e le cancellazioni dell'Albo.

Art. 12

Registro del Poliziotto ad honorem

1. Presso la Presidenza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato è istituito un apposito registro ove sono annotati i nominativi delle persone alle quali è conferita la qualità di Socio Poliziotto ad honorem e i relativi aggiornamenti.

Art. 13

Incompatibilità

1. In considerazione della natura dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, le cariche sociali locali e nazionali sono incompatibili con gli incarichi apicali, centrali e periferici, di partiti e di associazioni sindacali, di altre Associazioni aventi gli stessi scopi nonché con quelle di Presidente della Regione, della Provincia e di Sindaco.
2. Il Socio che presenta la propria candidatura alle elezioni politiche o amministrative deve autosospendersi da ogni incarico sociale e non può utilizzare il logo per la sua campagna elettorale.
3. La sospensione decorre dalla data della presentazione della candidatura e termina il giorno successivo a quello delle elezioni.
4. Se il Socio non provvede ad autosospendersi, la sospensione è disposta dal Presidente Nazionale, il quale ne informa il Consiglio Nazionale.
5. Durante la campagna elettorale è vietato utilizzare il logo, le insegne, le strutture e gli strumenti dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, o che a questa possano riferirsi. In caso di violazione si procederà con l'attivazione del procedimento disciplinare, in virtù degli artt. 29 o 30 dello Statuto.



Art. 14

Perdita della qualità di Socio e Iscritto

1. Quando si verifica una delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, il Consiglio di Sezione e il Consiglio Nazionale, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di Socio o il diniego al rinnovo dell'adesione all'Iscritto. In questo ultimo caso occorre la necessaria approvazione del Vice Presidente Nazionale di zona.
2. Il Presidente della Sezione comunica all'interessato le determinazioni del Consiglio e lo invita a restituire la tessera sociale e tutto il materiale a esso affidato in comodato d'uso, di proprietà della Sezione, dei Gruppi di Volontariato o A.S.D., e in particolare modo i capi di abbigliamento ove sia impresso il Logo, Denominazione o Acronimo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
3. Con la notifica del provvedimento il Socio e l'Iscritto perdono il diritto a fregiarsi delle insegne e dei simboli dell'Associazione.
4. Il conferimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem può essere revocato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sentita la Commissione consultiva, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti previsti dalle norme statutarie o di onorabilità. Alla revoca consegue la cancellazione dall'Albo d'onore e del registro.
5. Il Socio che, all'atto dell'iscrizione, sottoscrive false attestazioni sui requisiti personali, morali e di condotta, decade dalla sua qualità di Socio con verbale del Consiglio di Sezione, cui segue una comunicazione all'interessato secondo le norme regolamentari sulle notifiche.
6. Nel caso in cui l'obbligo di versamento della quota sociale non sia soddisfatto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il Socio e l'Iscritto verranno dimissionati d'ufficio, e la Presidenza Nazionale provvederà alla cancellazione dall'archivio nazionale informatico. Il Consiglio di Sezione può deliberare la riammissione del Socio o dell'Iscritto moroso o dimissionario, non decaduto per false dichiarazioni, purché ancora in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie, con il pagamento degli anni non versati. In caso contrario il Socio o l'Iscritto perderanno la loro storia associativa e gli sarà rilasciata la tessera come nuovo iscritto.

Art. 15

Tessera

1. Al Socio ammesso all'Associazione, è rilasciata, previo pagamento della quota associativa, la tessera come da modello di cui all'Allegato I.
2. Agli Iscritti ammessi all'Associazione è rilasciata la tessera di adesione, di cui all'Allegato I, previa corresponsione di un contributo liberale minimo stabilito dal Consiglio Nazionale.
3. All'Iscritto onorario e benemerito per titoli, il Presidente Nazionale rilascia un attestato con l'indicazione del titolo di appartenenza all'Associazione e la tessera sociale.
4. La quota associativa e il contributo liberale, stabiliti dal Consiglio Nazionale, deve essere versata in un'unica soluzione alla Sezione di appartenenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. All'atto del versamento la Segreteria Sezionale rilascia apposita ricevuta con il bollino di annualità da applicare sulla tessera. Il bollino è fornito alle Sezioni dalla Segreteria Nazionale in tempi utili.
5. Gli Iscritti onorari e benemeriti per titoli non sono tenuti a versare la quota sociale.
6. I Soci Poliziotti ad honorem non sono tenuti al versamento della quota associativa. Gli oneri di spesa per il rilascio e il tacito rinnovo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 14 comma 4, sono a carico della Presidenza Nazionale.

Art. 16

Diritti e doveri del Socio e dell'Iscritto

1. I Soci e gli Iscritti hanno il diritto di:
 - a) frequentare i locali sociali;
 - b) fruire dei servizi e delle agevolazioni assicurati dall'Associazione;
 - c) ricevere la rivista ufficiale dell'Associazione;
 - d) partecipare operosamente alle attività sociali, culturali, e ricreative organizzate dalla propria Sezione;
 - e) partecipare alle manifestazioni, se richiesto dalla Sezione, indossando l'abito sociale e fregiandosi dei distintivi sociali;



- f) partecipare alle attività di volontariato, aderendo ai Gruppi di Volontariato e Protezione Civile e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, nel rispetto delle norme a essi imposte;
- g) partecipare alle attività formative secondo l'organizzazione e regolamentazione previste;
- 2. I Soci e gli Iscritti hanno il dovere di:
 - a) Pagare la quota associativa e il contributo entro i tempi previsti dallo Statuto;
 - b) Tenere un comportamento approntato sulla correttezza, legalità, lealtà, imparzialità e diligenza, salvaguardando i valori etici della Polizia di Stato e dell'Associazione stessa;
 - c) Prendere visione del Codice Etico adeguandovi i propri comportamenti.
- 3. I Soci e gli Iscritti hanno pari dignità tra loro; le gerarchie sono stabilite in relazione alla carica sociale rivestita e non dal grado o dalla qualifica posseduta.

Art. 17

Assemblea Nazionale

- 1. L'Assemblea Nazionale, in virtù del comma 1 dell'art. 8 dello Statuto, è l'organo sovrano dell'Associazione e ne esprime la volontà direttamente con le delibere dell'assemblea o per mezzo degli organi che la rappresentano.
- 2. L'Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione è presente la maggioranza dei Presidenti di Sezione o, in assenza, dai Vice Presidenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 3. Le convocazioni dell'Assemblea Generale, a cura del Presidente Nazionale, sono comunicate tramite il sito A.N.P.S., sulla piattaforma del programma informatico nazionale o e-mail associativa nei tempi previsti dallo Statuto.
- 4. Le Sezioni che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare con propri rappresentanti all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altra Sezione mediante specifica delega conferita dal Consiglio della Sezione. Ogni Sezione può ricevere al massimo due deleghe.
- 5. Il verbale del conferimento della delega deve pervenire alla Segreteria Nazionale prima dell'inizio della seduta assembleare.
- 6. Copia della delega deve essere trasmessa al delegato che la consegnerà alla Segreteria Nazionale al momento dell'accreditamento per la votazione.
- 7. Il delegato, oltre ai voti della propria Sezione, è portatore dei voti della Sezione delegante.

Art. 18

Funzionamento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

- 1. All'apertura dei lavori i partecipanti nominano, su proposta del Presidente Nazionale, due segretari di seduta e, nel caso di votazioni segrete, due scrutatori.
- 2. Le votazioni dell'Assemblea Nazionale avvengono per alzata di mano salvo richiesta di voto segreto fatta da almeno 1/3 dei presenti. In quest'ultimo caso l'elettore, dopo il voto, depono la scheda ripiegata nell'apposita urna. Il Presidente Nazionale, subito dopo lo scrutinio, ne comunica l'esito. Nell'elezione per il rinnovo delle cariche sociali nazionali l'esito delle stesse viene comunicato dal Presidente della Commissione di Scrutinio.
- 3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente Nazionale, le sue funzioni nella riunione sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o da altro Vice Presidente. In loro assenza le funzioni sono svolte dal Consigliere Nazionale primo eletto.
- 4. Il Presidente di Assemblea presiede i lavori della riunione e disciplina gli interventi degli aventi diritto.
- 5. Gli aventi diritto che intendono prendere la parola, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, devono prenotarsi consegnando ai Segretari di seduta il riassunto scritto del loro intervento, che sarà allegato al verbale della riunione. Il Presidente di Assemblea fissa l'ordine degli interventi e il tempo a disposizione per l'illustrazione dell'argomento. Dopo le eventuali repliche, il Presidente di Assemblea dichiara chiusa la discussione.
- 6. I Segretari di seduta redigono il verbale della riunione dell'Assemblea Nazionale che deve essere da loro sottoscritto e dal Presidente di Assemblea.
- 7. Ultimati i lavori assembleari, il verbale è conservato nella Segreteria Nazionale.
- 8. Le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci saranno rese note ai Presidenti di Sezione.



Art. 19

Procedure modifica Statuto e Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata in via straordinaria:
 - qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi e urgenti;
 - quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei Presidenti di Sezione;
 - su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, in casi di particolare necessità e urgenza;
 - per modificare lo Statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria può seguire quella Ordinaria con le stesse modalità operative previste dall'art. 18 del presente Regolamento.
3. Per le modifiche Statutarie il Consiglio Nazionale, dopo aver approntato una bozza dell'articolato, anche tramite una sua specifica commissione, la discute e l'approva in una apposita riunione. La bozza dovrà essere trasmessa a tutte le Sezioni per le valutazioni ed eventuali richieste di modifica. Il Consiglio Nazionale, ricevuti i pareri, si riunisce per esaminarli e approvare definitivamente la bozza con le modifiche statutarie a maggioranza semplice. Il documento viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza per l'approvazione e, successivamente, viene portato alla ratifica definitiva dell'Assemblea Nazionale Straordinaria a maggioranza semplice dei Presidenti di Sezione intervenuti.

Art. 20

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, di norma, ogni tre mesi.
2. Il Presidente Nazionale convoca, per e-mail associativa, il Consiglio Nazionale fissando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione consiliare.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in videoconferenza o teleconferenza, a condizioni che:
 - a. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, e può deliberare, quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
5. Per particolari esigenze la riunione può essere richiesta, in via straordinaria, da almeno otto Consiglieri Nazionali. In tal caso la convocazione deve essere fatta dal Presidente Nazionale non oltre i venti giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno cinque giorni.
6. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti prospettati dai singoli Consiglieri Nazionali, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
7. I Consiglieri Nazionali che, per giustificato motivo, non possono prendere parte alla riunione hanno facoltà di comunicare per iscritto il loro parere sulle questioni poste all'ordine del giorno.
8. Presiede la seduta il Presidente Nazionale o, in su assenza, un Vice Presidente Nazionale.
9. Il Presidente Nazionale, all'inizio della seduta, dà lettura delle eventuali integrazioni o modifiche dell'ordine del giorno proposte dai singoli Consiglieri Nazionali.
10. Il Consiglio Nazionale, a maggioranza, delibera sulle questioni all'ordine del giorno.
11. Il Collegio dei Sindaci Nazionali dovrà trasmettere, possibilmente a ogni riunione, una relazione di verifica amministrativa riguardante la situazione della gestione delle risorse. Il Segretario Economo dovrà sempre partecipare alle riunioni consiliari.
12. A ogni riunione del Consiglio Nazionale viene nominato, tra i Consiglieri Nazionali, un Segretario di seduta che redigerà il verbale con allegato l'elenco sottoscritto dei partecipanti e firmato dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vice Presidente Nazionale. Il verbale viene, poi, trasmesso a tutti i Consiglieri.



Art. 21

Incarichi Consiglieri Nazionali

1. Il Presidente Nazionale, al fine di attivare le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali, può affidare a Consiglieri Nazionali, Soci o Iscritti particolarmente qualificati, lo studio di problemi tecnico-amministrativi e l'organizzazione di determinate attività associative.
2. Il delegato comunica al Consiglio Nazionale i risultati dell'incarico con dettagliata informativa. Tiene, comunque, periodicamente informato il Presidente Nazionale sull'andamento delle attività a esso delegate.

Art. 22

Decadenza del Consigliere

1. Il Consigliere Nazionale ha il dovere di partecipare alle riunioni consiliari.
2. La mancata partecipazione alla riunione deve essere adeguatamente motivata.
3. Il Consigliere che viola le norme dei commi 6 e 7 dell'art. 10 dello Statuto, nella successiva riunione, è dichiarato dal Consiglio decaduto dall'incarico.
4. La data di tale riunione è comunicata all'interessato dal Presidente Nazionale.
5. Lo stesso ha facoltà di intervenire alla riunione per illustrare le argomentazioni difensive.
6. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere inviato al Presidente Nazionale, il quale lo trasmette al Collegio dei Probiviri con le proprie osservazioni.
8. Le determinazioni hanno carattere definitivo e sono notificate al Presidente Nazionale e all'interessato dal Presidente del Collegio.

Art. 23

Presidente, Vice Presidenti Nazionali e Segretario Economo

1. Il Consiglio Nazionale nella prima riunione del mandato elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale Vicario e due Vice Presidenti Nazionali.
2. Il Consiglio Nazionale nomina successivamente il Segretario Economo Nazionale.

Art. 24

Ratifica degli incarichi

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto, le nomine del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Nazionali devono essere ratificate dall'Organo di Vigilanza.
2. A tal fine, dopo il conferimento degli incarichi, il Presidente trasmette l'elenco nominativo degli eletti all'Organo di Vigilanza il quale provvede a emettere il provvedimento di ratifica, che verrà successivamente notificato ai singoli interessati a cura della Segreteria Nazionale.

Art. 25

Sfiducia del Presidente Nazionale, Vice Presidenti Nazionali, Consiglieri Nazionali e Segretario Economo

1. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti e i Consiglieri Nazionali, a norma degli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto, possono essere sfiduciati e revocati dalla carica se vengono meno ai doveri relativi alle loro funzioni.
2. La sfiducia deve essere richiesta da almeno otto Consiglieri Nazionali con proposta motivata e illustrata in un'apposita riunione del Consiglio.
3. Il Presidente deve convocare la riunione del Consiglio entro 20 giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta.
4. L'interessato ha la facoltà di essere presente alla riunione e di esporre le sue argomentazioni difensive.
5. Subito dopo la discussione il Consiglio delibera con voto segreto sulla proposta.
6. Il provvedimento di sfiducia, e della conseguente revoca dell'incarico, è adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio. Alla votazione non partecipa l'interessato.
7. Il provvedimento, stante la sua natura, ha carattere definitivo.
8. Il Consiglio procede, nella stessa riunione, alla sostituzione dell'incarico rimasto vacante con il primo dei non eletti nell'ultima seduta elettorale.



9. La revoca dell'incarico al Segretario Economico Nazionale è adottata, in qualsiasi riunione del Consiglio Nazionale e su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 26

Procedimenti disciplinari componenti Organi Sociali Nazionali

1. Quando un Consigliere Nazionale, un componente del Collegio dei Sindaci Nazionali o dei Probiviri viene meno ai doveri della propria funzione con evidenti e documentati riscontri, è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del dettato normativo di cui agli artt. 29 e 30 dello Statuto dalla Commissione Nazionale di Disciplina. La proposta è inoltrata dal Presidente Nazionale, con le garanzie dell'art. 33 dello Statuto e in presenza di accertate gravi violazioni della funzione. Il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile valuta la relazione del Collegio di Disciplina e ne determina, a maggioranza qualificata, la sanzione o la revoca del mandato.
2. Il ruolo revocato di Consigliere Nazionale, di Sindaco Nazionale o Probiviro è surrogato con il primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, secondo la relativa graduatoria.
3. I provvedimenti di revoca dall'incarico e di nuove nomine sono comunicati all'Organo di vigilanza e ai Presidenti delle Sezioni.

Art. 27

Compiti del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Presidente unifica tutte le articolazioni dell'Associazione, e la rappresenta verso le altre strutture associative, Enti pubblici e privati e la società civile. I suoi compiti sono fissati dall'art. 12 dello Statuto, mentre quelli dei Vice Presidenti sono indicati nel successivo art. 13.
2. In relazione a tale normativa, il Vice Presidente Nazionale Vicario, in caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, ne assume tutti i compiti e le prerogative.
3. Può essere delegato dal Presidente Nazionale alla trattazione di problematiche associative di particolare rilevanza. In tal caso lo tiene costantemente informato dei loro sviluppi.
4. Ciascuno degli altri due Vice Presidenti Nazionali svolgono compiti di coordinamento generale sulla zona di propria competenza, oltre agli incarichi specifici loro assegnati dal Presidente Nazionale.
5. Le Regioni comprese nelle zone territoriali Nord, Centro e Sud Italia, per il coordinamento da parte del Vice Presidente Nazionale Vicario e dei Vice Presidenti Nazionali, saranno stabilite dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice e potranno essere sempre modificate nel caso di eventuali necessità.
6. Il Vice Presidente Nazionale Vicario e i Vice Presidenti Nazionali, nella loro attività di coordinamento, di stimolo e di informazione dell'attività sociale, saranno coadiuvati dai Rappresentanti Regionali.

Art. 28

Rappresentante Regionale

1. Il Rappresentante Regionale, incaricato tra i Presidenti di Sezione regionali, che non deve far parte del Consiglio Nazionale, è il punto di riferimento sul territorio per le Sezioni, alle quali fornisce consulenza e sostegno allo sviluppo organizzativo e alle attività promozionali dell'immagine della struttura.
2. Il Rappresentante Regionale, incaricato o sostituito a maggioranza semplice dai Presidenti di Sezione, interagisce con le Sezioni di competenza verificandone le necessità e le problematiche che rappresenta al Vice Presidente Nazionale competente per territorio, per le immediate e opportune determinazioni, il quale informa tempestivamente il Presidente Nazionale nel caso di complesse situazioni.

Art. 29

Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è coordinata da un Capo Segreteria nominato, tra i Soci, dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
2. La Segreteria Nazionale è articolata in Uffici secondo le esigenze organizzative e strutturali indicate dal Presidente Nazionale.
3. La pianta organica del personale, composta da Soci o Iscritti, è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale per l'autorizzazione alla spesa sul capitolo di bilancio, in considerazione che ai com-



ponenti sono corrisposti contributi a titolo di rimborso spese.

Art. 30

Segretario Economo Nazionale

1. Il Segretario Economo Nazionale, cura gli adempimenti secondo l'art. 14 dello Statuto e, qualora per la mole di lavoro lo dovesse ritenere necessario, può chiedere al Consiglio Nazionale di potersi avvalere della collaborazione di altro Socio o Iscritto di adeguate capacità nel settore.

Art.31

Collegio dei Sindaci Nazionali

1. Il Collegio dei Sindaci Nazionali, a norma del comma 1 dell'art. 17 dello Statuto, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.
2. Il bilancio consuntivo annuale verrà certificato da un revisore dei conti, regolarmente iscritto all'albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Collegio dei Sindaci Nazionali si riunisce almeno ogni tre mesi per gli adempimenti di cui al comma 6 del richiamato art. 17.
4. Il Presidente del Collegio, con la convocazione della riunione, fissa la data, il luogo e indica l'ordine del giorno.
5. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere fatta anche con preavviso di tre giorni, seguendo le disposizioni sulle notifiche.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio, il quale cura la stesura del verbale della riunione che, sottoscritto dai componenti del Collegio, trasmette al Segretario Economo Nazionale.
7. Nel verbale è dato conto delle attività svolte dal Collegio e il Presidente, con apposita relazione, informa il Consiglio Nazionale dell'andamento contabile dell'Associazione e formula eventuali proposte di correttivi gestionali.
8. La documentazione contabile e i verbali delle riunioni del Collegio sono custoditi dal Segretario Economo Nazionale in apposito archivio, anche informatico, al quale i Consiglieri Nazionali hanno facoltà di accesso.
9. Il Sindaco assente alla riunione verrà sostituito, per quella seduta, dal primo dei supplenti. Valgono per il Collegio dei Sindaci Nazionali, per analogia, le stesse norme di cui al comma 5, 6 e 7 dell'art. 10 previste per il Consiglio Nazionale riguardo le assenze. Sarà il Collegio dei Sindaci Nazionali a dichiarare dimissionario il Sindaco Nazionale nella prima riunione successiva. La decadenza verrà comunicata entro 30 giorni tramite la notifica prevista dall'art. 69 del Regolamento. Nella stessa riunione verrà integrato nel Collegio dei Sindaci Nazionali il primo dei supplenti. Nel caso in cui tutti i supplenti siano stati convocati ma non avessero accettato l'incarico si passerà al primo dei non eletti.
10. Il Consiglio Nazionale può valutare la nomina di un consulente, con provata esperienza tecnico-amministrativa, che potrà partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale senza diritto di voto.

Art.32

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci membri e due supplenti, come prescritto nel comma 1 dell'art. 18 dello Statuto.
2. Per l'eleggibilità, per durata del mandato, per la sostituzione e per la cessazione della carica dei Probiviri sono assimilabili le stesse norme previste per il Collegio dei Sindaci Nazionali. Anch'essi non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali sia periferiche.
3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l'anno, svolgendo funzioni consultive e giudicanti.
4. Nella prima riunione elegge il Presidente del Collegio, a maggioranza semplice dai membri effettivi, che potrà essere sostituito, in caso di impedimento, dal componente più anziano di età.
5. In sede consultiva si pronuncia sulle questioni che gli sono poste dal Consiglio Nazionale. In sede giudicante si pronuncia sui ricorsi e sui conflitti tra Organi, a norma dell'art. 18 dello Statuto.
6. I ricorsi diretti al Collegio dei Probiviri sono ricevuti dal Presidente Nazionale, il quale li trasmette al Presidente del Collegio corredati con le proprie osservazioni, e ne informa il Consiglio Nazionale.
7. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, tramite e-mail istituzionale, convoca la riunione del Collegio, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.



8. La riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso sistemi di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente del Collegio di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
9. In tal caso, nella lettera di convocazione, il Presidente del Collegio, oltre alla data e l'ora e l'ordine del giorno, indicherà il link su cui collegarsi.
10. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con preavviso di tre giorni con i mezzi più idonei. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio, il quale cura la redazione del verbale della riunione. Il Verbale, sottoscritto dai componenti il Collegio, è trasmesso, unitamente alla delibera collegiale, al Presidente Nazionale, il quale provvede a notificare la decisione all'interessato e a informarne il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
11. Contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al tribunale della città ove ha sede la Presidenza Nazionale. Il ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
12. I ricorrenti al Collegio dei Probiviri dovranno anticipare le spese del giudizio secondo i criteri disposti dal Consiglio Nazionale. La somma verrà restituita solo nel caso di giudizio favorevole. Non sarà possibile procedere all'attivazione del ricorso senza aver ottemperato a tale obbligo.

Art. 33

Le Sezioni e le Delegazioni all'estero

1. L'Associazione realizza sul territorio le sue finalità attraverso la Sezione che assume il nome della località dove ha sede. La valutazione dalla distanza è nella discrezionalità del Consiglio Nazionale. Non si possono costituire più Sezioni nell'ambito dello stesso Comune.
2. Per la costituzione di una Sezione, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 dello Statuto, sono necessari non meno di 50 aderenti, di cui almeno 26 Soci previsti all'art. 4 comma 1 dello Statuto Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale, in presenza di particolari situazioni, può autorizzare la costituzione di una Sezione anche con un numero inferiore di Soci.
4. Per eventuali sedi all'estero si procede con l'apertura di Delegazioni, a cui viene concesso il marchio e la denominazione, che dipendono direttamente dal Consiglio Nazionale che nomina il Delegato che potrà essere un appartenente o ex appartenente alla Polizia di Stato o un suo familiare diretto. Non vi sono limiti numerici di aderenti. Sarà possibile nominare Delegato anche un appartenente alle forze di Polizia della nazione in cui si richiede l'apertura della Delegazione, ma di origini italiane e che riconosca e condivida i valori dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Art. 34

Istituzione delle nuove Sezioni

1. L'istituzione di nuove Sezioni è deliberata dal Consiglio Nazionale.
2. A tal fine i proponenti, devono inviare al Presidente Nazionale, tramite i Vice Presidenti Nazionali di area, una motivata richiesta con l'indicazione del numero dei Soci inizialmente previsti, della sede e delle risorse economiche, se già disponibili.
3. Il Presidente Nazionale ne informa il Consiglio Nazionale con le proprie valutazioni.
4. Le determinazioni del Consiglio Nazionale sono comunicate ai proponenti dal Presidente Nazionale.
5. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Nazionale provvede ad annullare gli atti eventualmente già compiuti.

Art. 35

Modalità di costituzione di una Sezione o una Delegazione all'estero

1. La richiesta di costituzione di una Sezione o di una Delegazione all'estero deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.



2. Il Presidente, sentito il Vice Presidente Nazionale di zona per le sedi in Italia, trasmette la richiesta con le proprie osservazioni al Consiglio Nazionale, che verifica la sussistenza dei presupposti statutari e regolamentari e, in particolare:
 - a) la conformità delle richieste di trasferimento di Soci o di Iscritti in altre Sezioni;
 - b) le richieste di nuovi Soci;
 - c) le richieste di nuovi Iscritti;
 - d) l'ubicazione della sede legale;
 - e) le risorse economiche dichiarate disponibili.Successivamente il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario per avviare la procedura di costituzione.
3. Il Commissario Straordinario incaricato convoca i Soci aderenti per il tesseramento, al termine del quale viene autorizzato a indire le elezioni per gli Organi Sezionali.
4. Una volta ratificato dal Consiglio Direttivo, il neo eletto Presidente provvederà a chiedere l'attribuzione del Codice Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 36

Gruppi di Volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche

1. Dopo la regolare costituzione della Sezione, e dei suoi organi, il Consiglio di Sezione ha facoltà di richiedere l'apertura di un Gruppo di volontariato o di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (indicata successivamente come A.S.D.), con istanza da trasmettere alla Presidenza Nazionale.
2. Se valutata positivamente, concederà l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio con l'obbligo, da parte degli Associati al Gruppo di Volontariato o dell'A.S.D., di accettazione delle regole, di cui al precedente art. 3, le linee guida per lo svolgimento dell'attività a essi consentite e il Codice etico. La violazione alle precedenti disposizioni prevede il ritiro incondizionato del marchio. Tutti gli aderenti all'A.N.P.S. possono iscriversi ai Gruppi di Volontariato o alle A.S.D. costituite su tutto il territorio nazionale previa accettazione dei rispettivi Consigli Direttivi.
3. Gli Associati ai Gruppi di Volontariato e alle A.S.D. non possono rivestire cariche sociali in entrambi gli Enti.
4. Gli Associati ai Gruppi di Volontariato e alle A.S.D. indossano vestiario conforme al modello e con i distintivi fissati dal Consiglio Nazionale, prodotti esclusivamente da una ditta autorizzata.
5. La Sezione e i Gruppi di Volontariato e A.S.D. devono dotarsi di un proprio codice fiscale.
6. Ogni Sezione può chiedere la costituzione di un solo Gruppo di Volontariato e una sola A.S.D. che, se necessario, può essere una polisportiva.

Art. 37

Commissariamento e Scioglimento della Sezione

1. In presenza di irregolarità gestionali, o nei casi in cui non sia possibile assicurare alla Sezione il normale e sereno funzionamento, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario.
2. Dispone, quindi, lo scioglimento della Sezione qualora il Commissario Straordinario non riesca a ristabilirne il normale funzionamento.
3. Lo scioglimento della Sezione è disposto, dal Consiglio Nazionale, anche quando, nel corso dell'anno, i Soci e gli Iscritti risultino inferiori al numero minimo previsto.
4. In casi eccezionali il Consiglio Nazionale può comunque autorizzare la prosecuzione temporanea dell'attività della Sezione in attesa della ricostituzione della base associativa necessaria.

Art. 38

Intestazione e dedica di una Sezione

1. Il Consiglio di Sezione può deliberare, previo assenso dei familiari, che la Sezione sia intestata a un caduto appartenente alla Polizia di Stato, di qualsiasi ruolo, a cui è stata concessa dalla Presidenza della Repubblica una medaglia al valore militare o civile, dandone preventivamente notizia al Presidente Nazionale.
2. Il nome del commemorato precede quello della località ove ha sede la Sezione.
3. La delibera deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale per la ratifica.



4. I Consigli di Sezione possono dedicare ambienti della Sezione ad appartenenti alla Polizia di Stato con caratteristiche diverse da quanto previsto per le intestazioni del comma 1, previa ratifica del Consiglio Nazionale.
5. L'Assemblea Sezionale dei Soci può, su proposta del Consiglio di Sezione, indicare un Presidente Emerito di Sezione. Tale qualità, esclusivamente onorifica, viene assegnata al merito tra gli ex Presidenti che, oltre ad aver svolto più mandati associativi nella carica, si siano distinti nel promuovere la diffusione della cultura della legalità, dei valori associativi tramite un costante impegno civile e sociale. La Presidenza Nazionale rilascerà un diploma onorifico, per tale titolo, al Socio indicato.

Art. 39 **Organi della Sezione**

1. Gli organi della Sezione, a norma dell'art. 7 dello Statuto, sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci della Sezione;
 - b. il Consiglio di Sezione;
 - c. il Presidente di Sezione;
 - d. il Vice Presidente di Sezione;
 - e. il Collegio dei Sindaci di Sezione.

Art. 40 **Assemblea dei Soci della Sezione**

1. L'Assemblea dei Soci della Sezione è composta da tutti i Soci, di cui all'art. 4 comma 1, ed è convocata almeno una volta l'anno.
2. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite e-mail istituzionale, alla casella di posta elettronica o canale social whatsapp indicati dal Socio all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere il giorno, l'ora di inizio dei lavori, luogo e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno.In questo caso, oltre alla data, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.
4. Le votazioni possono essere a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Le votazioni che interessano le persone sono sempre a scrutinio segreto.
5. Le delibere assunte dall'Assemblea, ratificate dal Consiglio Nazionale, vincolano i Soci, compresi gli assenti o dissenzienti.
6. Il Socio che intende prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno deve farne richiesta scritta prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione dell'argomento che intende trattare.
7. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce l'ordine degli interventi e il tempo a disposizione per l'illustrazione degli argomenti, anche in relazione all'orario fissato per la chiusura dei lavori dell'Assemblea. Della riunione si redige verbale sottoscritto dal Segretario di seduta nominato dall'Assemblea all'apertura dei lavori e dal Presidente di Sezione o dal Vice Presidente in sua assenza (Allegato L).
8. Il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, può convocare l'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
9. Nelle Assemblee in cui è prevista la votazione, il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, nomina un segretario e due scrutatori.
10. Per l'esercizio del voto il Socio deve essere in regola con i doveri sociali.
11. Solo i Soci di cui all'art. 4 comma 1 possono votare per l'elezione e la sfiducia agli Organi della Sezione.



Art. 41

Validità dell'Assemblea dei Soci della Sezione

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. Sono approvate tutte le proposte che ottengono la maggioranza dei voti, fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.

Art. 42

Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione

1. Il Presidente di Sezione deve convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci se a farne richiesta sia almeno un terzo dei Soci, entro venti giorni dalla richiesta.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve:
 - a) essere depositata formalmente nella Segreteria della Sezione e contestualmente comunicata al Vice Presidente Nazionale di zona;
 - b) essere motivata con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e corredata con:
 - b1) l'elenco nominativo dei Soci che hanno sottoscritto la convocazione;
 - b2) l'indicazione del numero della tessera sociale.
3. Se il Presidente della Sezione non provvede sulla richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea, di cui al precedente comma 1, la convocazione della stessa è fatta dal Vice Presidente Nazionale di zona entro ulteriori venti giorni.

Art. 43

Consiglio di Sezione e Presidente di Sezione

1. Il Consiglio della Sezione e il Collegio dei Sindaci della Sezione sono eletti direttamente dall'Assemblea, mentre il Presidente e il Vice Presidente sono scelti dal Consiglio della Sezione tra i suoi componenti, nella prima riunione consiliare dopo l'elezione.
2. Il Presidente della Sezione può nominare un Segretario Economo e altri collaboratori con specifici incarichi, oltre che tra i Consiglieri della Sezione, anche tra i Soci o Iscritti. Tali nomine vanno ratificate dal Consiglio della Sezione. Il Segretario Economo, indicato tra i Soci o Iscritti, partecipa alle riunioni del Consiglio della Sezione senza diritto di voto.
3. Il Presidente della Sezione è il Legale rappresentante della Sezione. Cura le attività e le iniziative, dà esecuzione alle delibere del Consiglio e presiede l'Assemblea dei Soci della Sezione.
4. Il Consiglio della Sezione svolge le funzioni uguali a quelle del corrispondente Organo Centrale, applicando, per quanto compatibili, le stesse norme. Di ogni riunione viene redatto un verbale, come indicato nell'Allegato M del presente Regolamento.

Art. 44

Collegio dei Sindaci della Sezione

1. Il Collegio dei Sindaci della Sezione svolge funzioni uguali a quelle del corrispondente Organo Centrale, applicando, per quanto compatibili, le stesse norme. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, come indicato nell'allegato N del presente Regolamento.
2. Il Sindaco, che nella votazione ha conseguito il maggior numero di preferenze, assume la funzione di Presidente del Collegio. Lo stesso assume tutte le iniziative necessarie per il controllo contabile delle risorse economiche della Sezione.
3. Nel verbale della riunione, il Collegio dei Sindaci della Sezione evidenzia le risultanze della verifica contabile e formula eventuali proposte migliorative della gestione della struttura.
4. Il Presidente del Collegio, con apposita relazione, rappresenta al Consiglio della Sezione le risultanze del controllo gestionale e formula eventuali suggerimenti.
5. Nel caso in cui, durante le consultazioni elettorali, non si raggiunga il numero minimo previsto dallo Statuto, per mancanza di candidature, il Collegio comunque mantiene la sua funzione.



Art. 45

Proposte e richieste al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o ad altri Enti Pubblici

1. Nell'ambito dell'attività del Sodalizio, gli Organi delle Sezioni, e tantomeno i singoli Soci, non hanno la facoltà di inoltrare direttamente istanze o proposte alle Direzioni e agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, all'Autorità di Vigilanza o ad altri Enti pubblici e privati a nome dell'Associazione.
2. Ogni proposta o istanza deve essere inoltrata al Presidente Nazionale dal Presidente della Sezione, d'intesa con il Vice Presidente Nazionale di zona.
3. Le proposte dei Soci su iniziative utili alle finalità associative possono essere indirizzate soltanto al Presidente della Sezione che, sentito il Consiglio di Sezione, le trasmette al Presidente Nazionale, d'intesa con il Vice Presidente Nazionale di zona.
4. L'inosservanza delle indicate preclusioni costituisce grave mancanza disciplinare.
5. Il Presidente Nazionale adotta direttamente le eventuali opportune iniziative e ne informa il Consiglio Nazionale.
6. Le determinazioni adottate sono comunicate al Presidente della Sezione interessata.

Art. 46

Delegazioni Sezionali

1. La Sezione, per meglio rispondere alle necessità di Soci e Iscritti dislocati sul territorio, ottimizzando le sue attività associative e promozionali, può articolare la sua organizzazione in Delegazioni Sezionali in Comuni situati nella stessa provincia. Viene retta da un Delegato, nominato dal Consiglio di Sezione, che non ha nessuna autonomia amministrativa e gestionale.
2. L'istituzione e la cessazione delle attività delle Delegazioni Sezionali è deliberata dal Consiglio di Sezione e comunicata al Vice Presidente Nazionale di zona.
3. L'istituzione e la cessazione delle attività delle Delegazioni Sezionali deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.
4. I Soci e gli Iscritti delle Delegazioni sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alla Sezione dalla quale la struttura dipende.
5. La Delegazione non può costituire Gruppi di Volontariato o A.S.D.
6. La Delegazione Sezionale è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Consiglio di Sezione, che può stabilire la cessazione delle attività ove non fosse più necessaria.

Art. 47

Partecipazione alle riunioni dei Consigli di Sezione, Gruppi Volontariato e A.S.D.

1. I responsabili dei Gruppi di Volontariato, delle A.S.D. o loro delegati, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Sezione al quale riferiscono in ordine alle attività svolte e prospettano eventuali iniziative da intraprendere. Analogamente, il Presidente di Sezione, o un suo delegato, partecipa alle riunioni dei Gruppi di volontariato e delle A.S.D.

PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Art. 48

Convocazione

1. Il mandato degli Organi Sociali Nazionali ha la durata di cinque anni.
2. Nell'anno di scadenza del mandato, il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale, fissando la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali. Contestualmente nomina, all'interno del Consiglio Nazionale, la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Presidente della Commissione, da un segretario e due componenti i quali hanno il compito di verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, la trattazione di eventuali ricorsi e sulle controversie in ordine alla procedura elettorale.
3. Il Presidente Nazionale, almeno 90 giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi Sociali Nazionali.
4. La convocazione è fatta con atto scritto, inviata sulla casella di posta elettronica istituzionale delle Sezioni e con l'inserimento sul sito nazionale, nel quale sono indicati il luogo, la data della riunione, le modalità per la presentazione delle candidature e l'orario di apertura e chiusura dei seggi.



Art. 49 Candidature

1. Il Presidente Nazionale mette a disposizione della Commissione Elettorale Centrale l'elenco, aggiornato alla data della convocazione, dei Soci di ciascuna Sezione in regola con il versamento delle quote associative.
2. Ogni Presidente di Sezione e Socio, in possesso dei prescritti requisiti Statutari, per le singole cariche nazionali, può proporre la propria candidatura per uno solo degli organismi da eleggere con istanza, come da Allegato O al presente Regolamento, trasmessa alla Commissione Centrale Elettorale e alla Segreteria della Sezione di appartenenza, entro quaranta giorni prima della data delle elezioni.
3. Il Presidente della Sezione trasmette, per e-mail istituzionale, alla Commissione Centrale Elettorale le istanze dei candidati pervenute.
4. La Commissione Centrale Elettorale compila la lista dei candidati ammessi per i singoli Organi Sociali Nazionali depositandola presso la Presidenza Nazionale che, a sua volta, la invia sulla casella di posta elettronica istituzionale delle Sezioni ai rispettivi Presidenti. Copia della lista dei candidati sarà pubblicata sul sito nazionale A.N.P.S.
5. L'esclusione dalla candidatura, da parte della Commissione Centrale Elettorale, è comunicata all'interessato per PEC, se indicata all'atto della candidatura, o tramite la Sezione di appartenenza per la notifica entro 5 giorni dalla delibera della Commissione Elettorale Centrale.
6. L'eventuale ricorso, dovrà essere presentato dall'interessato alla Commissione Centrale di Garanzia entro 5 giorni dal ricevimento dell'esclusione, la quale dovrà pronunziarsi entro i 5 giorni successivi, inviando l'esito al ricorrente e alla Presidenza Nazionale.

Art. 50 Aventi diritto al voto e deleghe

1. All'Assemblea Nazionale, convocata per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali, partecipano i Consiglieri Nazionali in carica e i Presidenti di Sezione, o nel caso di impedimento i Vice Presidenti, quali aventi diritto di voto attivo.
2. Al Presidente di Sezione, o Vice Presidente, saranno consegnate una scheda ogni cento Soci con seguente progressione: da 0 a 100 Soci una scheda; da 101 a 200 due schede, ecc.
3. La determinazione dei voti è fatta sulla base dei Soci in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente, regolarmente versate in Presidenza Nazionale. Se l'elezione si svolge successivamente al 30 giugno dell'anno, si prenderanno in considerazione i Soci in regola con le quote sociali dell'anno in corso.
4. La Sezione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente di altra Sezione mediante specifica delega che dovrà pervenire prima dell'insediamento della Commissione di Scrutinio.
5. Il Presidente di Sezione delegato all'Assemblea può essere portatore di massimo due deleghe.
6. Gli aventi diritto al voto, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritirano presso la Segreteria Nazionale la nota di accreditamento al voto, depositando le eventuali deleghe che saranno consegnate alla Commissione di Scrutinio.

Art. 51 Operazioni elettorali elezione Organi Sociali Nazionali

1. Nel giorno della votazione, accertata la sua regolare costituzione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina la Commissione di Scrutinio.
2. Essa è composta da un Presidente, due Segretari e due Scrutatori. I membri della Commissione sono scelti tra i Presidenti o i Vice Presidenti presenti e non candidati.
3. La Segreteria Nazionale mette a disposizione della Commissione il materiale di cancelleria, le urne e le schede per il voto.
4. Dopo l'insediamento della Commissione, il Presidente e uno dei segretari siglano nella parte esterna le schede e imprimono il timbro della Presidenza Nazionale. Il Presidente della Commissione di Scrutinio dichiara, quindi, aperta la votazione.
5. L'elettore consegna al Presidente della Commissione la lettera di accreditamento al voto e riceve tante schede,



per ogni organo da eleggere, quanti sono i voti di cui è portatore, compresi i voti delegati. La scheda riporta l'elenco dei candidati dell'Organo da eleggere.

6. Sulla stessa l'elettore indica con matita con mina indelebile, consegnata dalla Commissione di Scrutinio, il candidato prescelto con una "X" o barrando l'apposita casella.
7. Gli elettori possono esprimere fino a un massimo di quindici preferenze per il Consiglio Nazionale, cinque preferenze per il Collegio dei Sindaci Nazionali e cinque preferenze per il Collegio dei Probiviri Nazionali.
8. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
9. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda, ripiegata, al Presidente della Commissione che la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
10. La scheda è valida nel caso contenga un numero di voti inferiore o uguale a quello consentito, mentre deve essere dichiarata nulla nel caso contenga un numero di preferenze superiore a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo o se presenti cancellature, segni o espressioni di qualsiasi natura.

Art. 52

Chiusura delle votazioni e scrutinio delle schede

1. Gli elettori presenti nel seggio hanno diritto a votare.
2. Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dispone lo spoglio delle schede, iniziando da quelle per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, del Collegio dei Sindaci Nazionali e del Collegio dei Probiviri Nazionali.
4. Terminato lo spoglio, le schede scrutinate sono racchiuse in appositi plichi sigillati, siglati dal Presidente della Commissione di Scrutinio e consegnati al Presidente Nazionale per la custodia riservata in archivio a disposizione di eventuali attività di controllo da parte degli Organi legittimati.
5. Vengono, quindi, compilate le graduatorie per ciascun Organo da eleggere.
6. Prima della proclamazione degli eletti, gli elettori hanno facoltà di rappresentare al Presidente della Commissione eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o della compilazione delle graduatorie.
7. La Commissione adotta immediatamente le opportune misure per sanare la denunciata irregolarità.
8. Le procedure di spoglio dei voti sono aperte alla presenza degli elettori.

Art. 53

Verbalizzazione delle operazioni

1. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione di Scrutinio devono essere documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione.
2. Nel verbale devono essere, in particolare, indicati:
 - a. il numero dei votanti che hanno esercitato personalmente il loro diritto e quelli che lo hanno espresso per delega;
 - b. il totale dei voti riportati da ciascun candidato;
 - c. il totale delle schede nulle e bianche;
 - d. la graduatoria dei candidati;
 - e. la proclamazione degli eletti;
 - f. la dichiarazione che non risultano presentati reclami sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni o sulla eleggibilità di qualche candidato.

Art. 54

Graduatoria degli eletti Organi Nazionali e ricorsi

1. Accedono alla carica di Consigliere Nazionale i primi 15 candidati, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto. Di questi potranno esserci solo due Consiglieri in attività di servizio.
2. La carica di Sindaco effettivo è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Sindaco supplente ai successivi due.
3. La carica di Proboviro è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Proboviro supplente ai successivi due.
4. I risultati elettorali sono pubblicati sul sito telematico dell'Associazione e comunicati alle Sezioni con e-mail istituzionale.
5. I candidati non presenti alle votazioni possono proporre ricorso alla Commissione Centrale Elettorale contro le decisioni della Commissione di scrutinio per irregolarità della votazione, dello scrutinio o della graduatoria



- delle quali siano venuti a conoscenza dopo la chiusura del seggio elettorale.
6. Il ricorso deve pervenire entro 10 giorni dalla votazione con comunicazione indirizzata sulla PEC istituzionale.
 7. Sul ricorso, la Commissione Centrale Elettorale decide entro 10 giorni dal ricevimento comunicando la decisione al ricorrente.
 8. Gli eletti devono confermare l'accettazione dell'incarico con atto scritto da depositare alla Segreteria Nazionale entro 10 giorni dalla notifica del risultato elettorale.
 9. Qualora, per qualsiasi motivo, uno degli eletti dovesse rinunciare o cessare dall'incarico, il suo posto sarà surrogato dal primo dei non eletti della specifica graduatoria.

Art. 55

Decadenza delle cariche nazionali uscenti

1. A seguito delle nuove elezioni rimangono in carica, per gli affari correnti, il Presidente Nazionale e il Segretario Economico.
2. La Commissione Centrale Elettorale resta in carica fino alla riunione del nuovo Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale uscente dovrà convocare tutti i nuovi Organi Sociali Nazionali entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI

Art. 56

Convocazione e candidature

1. Il mandato degli Organi delle Sezioni ha la durata di cinque anni.
2. Nell'anno di scadenza del mandato il Consiglio di Sezione, in apposita riunione, fissa la data delle elezioni.
3. Il Presidente della Sezione, almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, convoca l'Assemblea dei Soci mediante atto scritto con l'indicazione del luogo, della data, delle modalità per la presentazione delle candidature e dell'orario di apertura e chiusura del seggio.
4. L'atto di convocazione è affisso all'albo della Sezione e inviato, tramite e-mail istituzionale, sulla casella di posta elettronica o canale social whatsapp indicato dal Socio all'atto dell'iscrizione.
5. Le candidature possono essere proposte per la sola carica di Consigliere di Sezione o di Sindaco dai Soci iscritti secondo i requisiti dell'art. 21 e 24 dello Statuto.
6. La candidatura, proposta con atto sottoscritto, deve indicare l'organo prescelto, le generalità e il numero di tessera sociale.
7. L'atto deve essere depositato nella Segreteria della Sezione almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
8. Il Consiglio di Sezione, entro cinque giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, verifica la legittimità delle candidature e compila la lista dei candidati ammessi all'elezione dell'Organo prescelto, che è esposta all'albo della Sezione e comunicata alla Presidenza Nazionale.
9. L'esclusione dalla candidatura è notificata all'interessato, entro 5 giorni, a cura del Segretario Economico.
10. Nel caso in cui non vi siano candidati o siano insufficienti, al fine di mantenere la continuità della normale gestione sociale, il Consiglio Nazionale può autorizzare gli Organi sociali scaduti a permanere nella loro funzione per il periodo necessario alla ricerca delle candidature. Sarà cura dei Vice Presidenti di zona valutare la situazione per il mantenimento della deroga.
11. Contro l'esclusione l'interessato può, entro cinque giorni dalla notifica, proporre, in via telematica o con plico raccomandato, motivato ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia.
12. Se il ricorso è accolto, il ricorrente è iscritto di ufficio nella lista elettorale per la carica prescelta.
13. Il provvedimento di rigetto del ricorso è inappellabile.

Art. 57

Aventi diritto al voto e deleghe

1. Elettori sono esclusivamente i Soci in regola con i doveri sociali entro il giorno precedente alla data delle elezioni. Le altre categorie di Soci sono valutate al solo fine di fissare il numero dei membri del Consiglio di Sezione di cui al comma 1 dell'art. 21 dello Statuto.



2. Il Socio impossibilitato a partecipare personalmente alla votazione può delegare a esprimere il suo voto altro Socio in regola con i doveri sociali.
3. La delega deve essere presentata direttamente o trasmessa per email entro il giorno precedente alle elezioni, alla Segreteria della Sezione munita di una fotocopia del tesserino del delegante o documento personale.
4. Il Segretario Economico annota gli estremi dell'atto di delega su apposito elenco e ne restituisce un esemplare che il Delegato, al momento del voto, deve consegnare al Presidente della Commissione elettorale.

Art. 58 **Operazioni di voto**

1. Nel giorno delle elezioni, l'Assemblea, ultimate le operazioni preliminari per la costituzione del seggio elettorale, su proposta del Presidente uscente, nomina la Commissione Elettorale composta da tre Soci non candidati, dei quali uno assume la Presidenza della Commissione e uno le funzioni di Segretario.
2. Il Presidente di Sezione uscente consegna al Presidente della Commissione Elettorale il materiale di cancelleria, le urne, l'elenco degli aventi diritto al voto, le deleghe vidimate e le schede per il voto. Il loro numero è pari a quello degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente di Sezione chiude il verbale della fase assembleare generale e si aprono le procedure elettive.
4. Le schede sono siglate e timbrate dal Presidente della Commissione Elettorale.
5. Ultimate le operazioni preliminari, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione.
6. A ogni elettore, dopo l'identificazione e la verifica sull'apposito elenco approntato dalla Segreteria della Sezione, per la sua legittimazione al voto, sono consegnate, per ogni organo da eleggere, tante schede quanti sono i voti di cui è portatore.
7. Il Socio portatore di delega consegna l'atto al Presidente della Commissione il quale, dopo averne verificata la rispondenza all'esemplare ricevuto dalla Segreteria, gli consegna le schede per il voto.
8. Ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.
9. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
10. Sulla stessa l'elettore indica, con matita con mina indelebile consegnata dalla Commissione Elettorale, il candidato prescelto con una X o sbarrando nell'apposita casella. Per la carica di Consigliere di Sezione possono essere espresse cinque o sette preferenze sulla base della consistenza numerica degli aderenti alla Sezione, secondo le indicazioni del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto. Le preferenze per la carica di Sindaco non possono superare le tre unità.
11. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda ripiegata al Presidente della Commissione Elettorale, il quale la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
12. La scheda è annullata se riporta un numero di preferenze superiore a quelle indicate dal precedente comma 10, se presenta cancellature o riporta segni o espressioni di qualsiasi natura.
13. All'ora stabilita nella lettera di convocazione delle elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiusa la votazione: gli elettori presenti nel seggio sono ammessi a votare.
14. Procede alla conta delle schede vidimate, e non utilizzate, racchiudendole in apposito plico che consegna, alla chiusura del Seggio, al Presidente di Sezione uscente per la loro distruzione che dovrà essere documentata con apposito verbale.
15. Dispone, quindi, le operazioni di spoglio delle schede procedendo da quelle per l'elezione dei Consiglieri di Sezione e, in seguito, da quelle per Sindaco di Sezione. Alle operazioni di spoglio possono presenziare i candidati.
16. Per ogni Organo è stilata una graduatoria sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato.
17. Prima della proclamazione degli eletti, i Soci interessati possono rappresentare al Presidente della Commissione Elettorale eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o delle graduatorie.
18. La Commissione esamina immediatamente il rilievo e adotta le conseguenti determinazioni.
19. In presenza di un vizio ritenuto non immediatamente sanabile la Commissione Elettorale completa le operazioni di competenza e trasmette gli atti, con le sue osservazioni, al Presidente di Sezione uscente per l'immediato inoltrare alla Commissione Centrale di Garanzia la quale, se ritiene fondato e sanabile il segnalato vizio, adotta le conseguenti determinazioni.
20. Se ritiene che il vizio abbia inficiato la regolarità di tutta la votazione, la Commissione Centrale di Garanzia dispone la ripetizione delle elezioni.



Art. 59

Verbalizzazione delle operazioni

1. Nel verbale della Commissione di Scrutinio, allegato al presente Regolamento (Allegato P), devono essere indicate tutte le attività svolte dalla stessa.
2. Devono, in particolare, essere indicati:
 - a. il numero dei votanti personalmente e di quelli per delega;
 - b. il numero dei voti conferiti a ciascun candidato;
 - c. il numero delle schede nulle e di quelle bianche;
 - d. la dichiarazione con cui il Presidente della Commissione Elettorale dà atto che non sono stati proposti reclami sullo svolgimento delle operazioni di voto o sulla eleggibilità di ciascun candidato. Qualora dovessero essere stati rappresentati rilievi, devono essere indicati i provvedimenti adottati dalla Commissione;
 - e. la graduatoria dei voti riportati dai candidati per ciascun incarico e la proclamazione degli eletti per ciascun organo sulla base delle preferenze conseguite.
3. Dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente della Sezione uscente i plichi, chiusi e firmati, con le schede scrutinate, i registri e la documentazione relativa alle operazioni di voto. I plichi con le schede scrutinate e la documentazione relativa alla votazione devono essere custoditi in modo riservato presso l'archivio della Segreteria della Sezione a disposizione degli Organi di controllo. Alla conclusione delle operazioni il verbale è chiuso e sottoscritto dai componenti della Commissione di Scrutinio. Una copia va trasmessa alla Presidenza Nazionale tramite il programma informatico nazionale e altra va affissa all'albo della Sezione.

Art. 60

Graduatoria degli eletti negli Organi della Sezione e ricorsi

1. Sono eletti Consiglieri i primi cinque o sette in ordine di graduatoria, a seconda del numero da eleggere, a norma del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto, della specifica graduatoria.
2. In caso di parità di voti, ha la precedenza il candidato che ha maggiori anni di iscrizione nell'Associazione e in caso di parità, il più anziano di età.
3. Tale elenco sarà utilizzato per le surroghe, in caso di dimissioni, revoca o decesso, di un membro eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.
4. Sono eletti alla carica di Sindaco i primi tre in ordine di graduatoria e i successivi due quali Sindaci supplenti.
5. Contro le decisioni della Commissione di Scrutinio e le irregolarità nella votazione, nello scrutinio e nelle graduatorie, rilevate successivamente alla chiusura del seggio elettorale, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia.
6. Il ricorso deve essere inviato, entro 5 giorni dalla data delle elezioni, tramite pec diretta alla Presidenza Nazionale.
7. La Commissione Centrale di Garanzia, se ritiene fondata l'irregolarità, provvede ad adottare gli opportuni provvedimenti per sanare il vizio. Se si tratta di vizio insanabile, dispone la ripetizione delle elezioni. In questo caso il Presidente Nazionale potrà nominare un Commissario Straordinario.

Art. 61

Decadenza delle cariche sezionali uscenti

1. Il Presidente di Sezione uscente resta in carica per la gestione ordinaria della struttura, convocando il nuovo Consiglio di Sezione eletto entro 15 giorni. Nella prima riunione si svolgerà il passaggio delle consegne al nuovo Presidente di Sezione eletto nel Consiglio.
2. Il Segretario Economo resta in carica per la gestione ordinaria fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Sezione.
3. Gli eletti devono depositare in Segreteria, entro 5 giorni dall'elezione, l'accettazione formale dell'incarico.
4. Nella prima riunione del Consiglio della Sezione saranno nominati il Presidente e il Vice Presidente. Su proposta del Presidente viene nominato un Segretario Economo tra gli stessi Consiglieri di Sezione, tra i Soci o gli Iscritti. Il Segretario coadiuva il Presidente di Sezione per la gestione amministrativa secondo le sue direttive.
5. I verbali di tutte le riunioni del Consiglio di Sezione, entro sette giorni, vanno trasmessi sulla procedura del programma informatico nazionale per la ratifica.



Art. 62

Dimissioni e decadenza delle Cariche Sociali Sezionali

1. Nel caso di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente di Sezione, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente i poteri e ne informa il Vice Presidente di zona, che informa la Presidenza Nazionale.
2. Il Presidente di Sezione, nell'istanza di dimissioni, dovrà indicare se le stesse dimissioni sono riferite anche dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.
3. Se il Presidente di Sezione è dimissionario dalla sola carica di Legale Rappresentante, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo che ratifica le dimissioni e assegna ad altro componente dello stesso Consiglio la carica di Legale rappresentante.
4. Se il Presidente è dimissionario anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo verifica se nelle ultime elezioni risultano Soci candidati non ammessi e chiamano a surrogare il Consigliere dimesso.
5. Nel caso in cui non risultano candidati non ammessi o i candidati chiamati a sostituire il Consigliere dimessosi non accettano l'incarico, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione, a scrutinio segreto, del nuovo consigliere, riportando il numero degli stessi a quello previsto dal comma 1 dell'art. 21.
6. La carica del nuovo Consigliere di Sezione decade con la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
7. Una volta eletto il nuovo Consigliere di Sezione, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo che provvederà all'assegnazione degli incarichi di Presidente e Vice Presidente.
8. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta l'adozione della procedura per le nuove elezioni, che dovrà essere svolta dal Presidente o dal Vice Presidente.
9. Quando, durante il mandato, viene a mancare un Sindaco di Sezione il ruolo è assunto dal primo dei non eletti risultante dalla relativa graduatoria delle elezioni.
10. Il Segretario Economico può essere sostituito con semplice delibera del Consiglio di Sezione.

Art. 63

Sfiducia degli Organi Sezionali

1. Il Consiglio di Sezione, su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, può proporre la revoca, motivata, dall'incarico del Presidente o del Vice Presidente.
2. La revoca è adottata, a voto segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Sezione.
3. Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso, senza indugio, al Vice Presidente Nazionale di zona che informa il Presidente Nazionale.

Art. 64

Validità delle delibere

1. Le Delibere degli Organi Statutari Nazionali e sezionali di natura collegiale, e quelle delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto, salvo diverse disposizioni delle norme statutarie e regolamentari.
2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente dell'Organo.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 65

Attivazione procedimento

1. Tutti i Soci e Iscritti devono cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
2. Ai Soci è, in particolare, vietato, a norma dell'art. 28 dello Statuto, di svolgere attività o assumere comportamenti che ledano l'onorabilità e il prestigio dell'Associazione della Polizia di Stato. Inoltre, è sottoposto a procedimento disciplinare il Socio che viola le norme statutarie, regolamentari e il Codice etico.
3. Ai Soci sono precluse le attività e comportamenti che compromettano i principi di apoliticità e non sindacalizzazione dell'Associazione di cui al comma 1 dell'art. 2 dello Statuto, e le sue finalità sociali o che, comunque, siano contrari alle direttive del Consiglio Nazionale.



Art. 66

Commissione Nazionale di Disciplina

1. Nella prima riunione del suo mandato il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina, composta dal Vice Presidente Vicario, con funzioni di Presidente, e da due Consiglieri Nazionali. Il Consiglio Nazionale indica un ulteriore Consigliere Nazionale con funzioni di supplente in caso di assenza di uno dei membri.
2. La Commissione svolge l'attività istruttoria sui procedimenti disciplinari a esso affidati secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 32 dello Statuto.

Art. 67

Sanzioni

1. Le violazioni dei principi enunciati nell'art. 28 dello Statuto sono sanzionate, a seconda della loro gravità, in:
 - a. sospensione fino a sei mesi dalla vita associativa;
 - b. esclusione dall'Associazione per le violazioni di particolare gravità.

Art. 68

Procedure disciplinari

1. Il Presidente di Sezione, avuta notizia del comportamento censurabile del Socio, oltre a poter ammonire lo stesso per fatti di minore gravità, convoca il Consiglio Direttivo e delibera la contestazione degli addebiti, comunicando al Socio l'avvio della procedura disciplinare e invitandolo a produrre, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, memoria scritta adducendo le proprie argomentazioni difensive. Il procedimento viene comunque avviato anche nel caso che il Socio si sia dimesso dall'Associazione.
2. Tali documenti vengono trasmessi alla Commissione Nazionale di Disciplina, con nota scritta dal Presidente della Sezione di appartenenza del Socio.
3. Quando la violazione è attribuita al Presidente di Sezione, la comunicazione è effettuata dal Vice Presidente, sentito il Consiglio di Sezione.
4. Quando a tenere il comportamento censurabile è un componente degli Organi Nazionali, l'informativa alla Commissione Nazionale di Disciplina è trasmessa direttamente dal Presidente Nazionale.
5. Il Presidente della Commissione Nazionale di Disciplina, ricevuti gli atti, provvede, con comunicazione tramite e-mail del Socio o notifica tramite Sezione, a contestare all'interessato gli addebiti risultanti dalla nota informativa. Lo invita, quindi, a presentare, entro 15 giorni dalla notifica, memoria difensiva corredata da eventuali prove. Convoca, poi, la Commissione Nazionale di Disciplina, comunicando all'interessato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, al fine di consentirgli l'eventuale intervento, a proprie spese, per formulare integrazioni difensive e, nel contempo, lo informa della facoltà di essere assistito durante l'udienza da un Socio in regola con i doveri sociali.
6. Esaurita l'istruttoria, la Commissione Nazionale di Disciplina propone la sanzione o l'assoluzione del Socio al Consiglio Nazionale, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
7. In caso di accertata responsabilità, la Commissione Nazionale di Disciplina propone al Presidente Nazionale di procedere alla sospensione cautelare dell'inquisito da tutti gli incarichi e dalla vita associativa.
8. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 del Regolamento sono comunicati al Presidente della Sezione di appartenenza del Socio, con nota trasmessa su e-mail istituzionale, per la notifica all'interessato e per l'annotazione negli atti della Segreteria.
9. L'interessato, entro 15 giorni dalla notifica, può impugnare il provvedimento davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.
10. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere trasmesso, tramite PEC associativa, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale convoca, entro 15 giorni, l'Organo per le valutazioni sul ricorso. I ricorrenti, per attivare il ricorso, dovranno anticipare le spese dell'Organo, che saranno restituite in caso di giudizio favorevole.
11. La decisione del Collegio ha carattere di provvedimento definitivo ed è comunicata dal Presidente Nazionale all'interessato, e per conoscenza al Presidente della Sezione di appartenenza dello stesso.



Art. 69 **Notifiche degli atti**

1. La Presidenza Nazionale, Il Collegio dei Probiviri Nazionali, la Commissione Nazionale di Disciplina, la Commissione Nazionale di Garanzia sono forniti di PEC dove dovranno ricevere, come unico indirizzo di notifica, tutti gli atti inerenti il proprio ufficio.
2. Se non espressamente indicato nel seguente Regolamento di esecuzione dello Statuto, per gli atti e i documenti che dovranno essere notificati, a esclusione di quelli indicati nel comma precedente, si procederà secondo le seguenti modalità:
 - a. per le Sezioni tramite propria e-mail istituzionale e tramite messaggio sulla piattaforma del programma informatico nazionale;
 - b. per i Soci tramite propria e-mail personale, che dovranno indicare all'atto dell'iscrizione, con la richiesta di conferma della lettura o tramite notifica a cura della Sezione di appartenenza.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 70 **Registri e verbali nazionali**

1. Il Segretario Economo Nazionale ha la gestione e il controllo del registro digitale dei Soci e degli Iscritti, inserito sulla piattaforma del programma informatico nazionale, distinto per categoria sociale e comprensivo delle quote sociali versate. Inoltre, aggiorna sulla piattaforma informatica nazionale la situazione amministrativa di ogni Sezione.
2. Il Capo Segreteria, di cui all'art. 29 del Regolamento, cura e custodisce il registro delle riunioni, e relativi verbali, delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci Nazionali e del Collegio dei Probiviri Nazionali. I registri potranno essere in formato digitale.
3. Il Segretario Economo della Sezione, secondo le direttive del Presidente della Sezione, cura e aggiorna la contabilità della Sezione e il registro informatico dei Soci e degli Iscritti.
4. Tutti i verbali e le registrazioni contabili delle Sezioni devono essere inseriti sulla piattaforma del programma informatico nazionale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 71 **Patrimonio e mezzi finanziari**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali e dai contributi liberali degli Iscritti versate annualmente e da eventuali interessi delle somme depositate su conti correnti bancarie o postali.
3. Il Consiglio Nazionale fissa la quota che la Presidenza Nazionale deve ricevere dalle Sezioni, per ogni tipologia di aderente, entro il 31 dicembre dell'anno.
4. Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi liberali e dalle sovvenzioni volontarie che privati ed Enti versano alle strutture centrali o sezionali. Le somme erogate restano nella disponibilità del beneficiario.
5. Le entrate, sia ordinarie sia straordinarie, devono comunque essere utilizzate esclusivamente per finalità sociali.
6. Ogni Sezione ha una propria autonomia amministrativa, con relativa responsabilità nei confronti di terzi, in base alle linee generali di gestione amministrativo-contabile impartite dal Consiglio Nazionale.

Art. 72 **Rimborso spese**

1. Per il rimborso delle spese previste dall'art. 27 dello Statuto, l'interessato deve produrre specifica richiesta, corredata dai documenti di spesa, alla Segreteria Nazionale o della Sezione a seconda dell'Organo per conto del quale ha operato.
2. Sono rimborsabili le spese di viaggio, di pernottamento e di vitto.
3. Le spese per spostamenti con auto privata, preventivamente autorizzati, sono rimborsate sulla base dei km percorsi e della tariffa chilometrica fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale.
4. Coloro che utilizzano il mezzo proprio, per incarichi o servizi associativi, si assumono la totale responsabilità per eventuali danni a persone o cose.



5. Tutti i rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente Nazionale o dal Presidente della Sezione se in sede locale.

Art. 73

Bilanci e rendiconti

1. A norma dell'art. 35 dello Statuto la Presidenza Nazionale predisporre il bilancio consuntivo corredato della nota integrativa sottoscritta dal Presidente Nazionale e dal Segretario Economo Nazionale. I documenti sono trasmessi al Consiglio Nazionale per l'approvazione, integrati da una relazione del Collegio dei Sindaci Nazionali.
2. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Nazionale, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo o, in caso di situazioni particolari, entro fine anno.
3. Le Sezioni predispongono un rendiconto economico finanziario, secondo lo schema riportato nell'Allegato Q, predisposto dal Presidente e dal Segretario Economo della Sezione, che verrà presentato al Consiglio di Sezione per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il rendiconto approvato dovrà essere trasmesso su piattaforma del programma informatico nazionale, non oltre 30 giorni dalla delibera, per la conseguente ratifica da parte della Presidenza Nazionale.
5. Nel caso di passaggio di consegne, tra Organi sezionali uscenti e subentranti, il rendiconto economico finanziario viene redatto dal nuovo Organo, mentre i responsabili della precedente gestione sono obbligati alla redazione del registro giornale, fino al giorno del passaggio di consegne, che dovrà essere sottoscritto e depositato in Sezione al fine del controllo amministrativo.

Art. 74

Destinazione dei beni della Sezione sciolta

1. Nel caso di cessazione dell'attività di una Sezione, i suoi fondi sono versati sul conto della Presidenza Nazionale mentre i mobili, le apparecchiature tecnologiche e le suppellettili varie, se in buono stato d'uso, sono alienati o destinati dal Consiglio Nazionale ad altre Sezioni, altrimenti sono dichiarati fuori uso e avviati alla rottamazione.

Art. 75

Poteri dell'Organo di Vigilanza

1. Nei casi in cui il Consiglio Nazionale non riesca ad assicurare la normale e corretta gestione dell'Associazione, per fatti gravi e motivati, l'Autorità di Vigilanza, nell'esercizio delle attribuzioni, di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, dopo averne sollecitato il regolare andamento, potrà richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un Consiglio Nazionale Straordinario a cui parteciperà direttamente, da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta, per ripristinare la normale attività sociale.
2. Nei casi di particolare necessità e urgenza l'Autorità di Vigilanza può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, a cui parteciperà direttamente, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 76

Scioglimento dell'Associazione

1. Nel caso di richiesta di scioglimento dell'Associazione, a norma dell'art. 40 dello Statuto, i richiedenti trasmettono la richiesta motivata al Presidente Nazionale, il quale convoca entro 15 giorni il Consiglio Nazionale.
2. Verificata la regolarità della procedurale della richiesta e la non manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a suo sostegno, il Consiglio Nazionale convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria.
3. Esaurita l'illustrazione della proposta e delle osservazioni del Consiglio Nazionale, il Presidente concede a uno dei proponenti la facoltà d'illustrare in modo sintetico la proposta di scioglimento.
4. Dichiarata quindi chiusa la discussione e dispone l'inizio delle operazioni di voto.
5. La proposta di scioglimento è approvata secondo le disposizioni dell'art. 40 dello Statuto e nella stessa riunione viene stabilita la destinazione dei beni dell'Associazione.
6. Le decisioni dell'Assemblea sono immediatamente comunicate all'Autorità di Vigilanza per la ratifica. L'Autorità di Vigilanza, in luogo del deliberato scioglimento, può nominare un Commissario per la riorganizzazione del sodalizio e la sua gestione.



Art. 77

Periodico Fiamme d'Oro

1. Organo di stampa ufficiale dell'Associazione è la rivista periodica *Fiamme d'Oro*, con sede amministrativa presso gli Uffici della Presidenza Nazionale in Roma.
2. Il Direttore responsabile della rivista è il Presidente Nazionale.

Art. 78

Modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento dello Statuto A.N.P.S. può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 79


Controversie e foro competente

1. Per tutte le controversie riconducibili alle norme statutarie e regolamentari, il foro competente è quello di Roma.

ALLEGATI

- A. Medagliere
- B. Gonfalone
- C. Marchio
- D. Richiesta di patrocinio
- E. Labaro
- F. Abito sociale uomo
- G. Abito sociale donna
- H. Distintivi sociali
- I. Tessera Soci e Iscritti
- L. Verbale Assemblea dei Soci della Sezione
- M. Verbale Consiglio della Sezione
- N. Verbale Consiglio dei Sindaci
- O. Candidatura Organi Nazionali
- P. Verbale Commissione scrutinio cariche sezionali
- Q. Rendiconto economico finanziario della Sezione
- Codice Etico
- Regolamento per l'utilizzo del Marchio

ALLEGATO "A" Medagliere



ALLEGATO "B"

Gonfalone



ALLEGATO "C"

Marchio

MARCHIO



| CMYK | PROCESS | SOLID |
|---|---|---|
|  c42 m36 y91 |  DS 4-1 C |  112 C |
|  c75 m40 y10 |  DS 208-2 C |  646 C |
|  y10 K40 |  DS 329-7 C |  415 C |
|  m100 y96 k28 |  DS 102-1 C |  1807 C |
|  m100 y100 |  DS 86-1 C |  485 C |
|  c95 y100 k27 |  |  356 C |

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

A.N.P.S.

ALLEGATO "D"

Richiesta patrocinio gratuito

MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO A TITOLO GRATUITO

(da redigere su carta intestata del soggetto richiedente)

Al sig. Presidente Nazionale
dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato
via Statilia, 30 - 00185 ROMA

segreteria@assopolizia.it
assopolizia@pec.it

Oggetto: Richiesta di patrocinio a titolo gratuito

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ CF _____

legale rappresentante dell'Ente/Società _____

P.IVA/CF _____ con sede a _____ via _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Email Certificata (PEC) _____ email _____

di seguito indicato come "SOGGETTO RICHIEDENTE"

CHIEDE

la concessione del patrocinio a titolo gratuito per la seguente iniziativa:

Titolo _____

Luogo _____ data dell'evento _____

Finalità e target principale _____

Presenze istituzionali _____

Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa (azioni, strumenti, ecc) _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

l'iniziativa presenta carattere e rilevanza locale regionale nazionale Internazionale

l'iniziativa vede il coinvolgimento diretto dell'A.N.P.S. Sezione di _____

il soggetto richiedente non ha ha già ottenuto in passato il patrocinio di questa Associazione;

per questa iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti: _____

Il sottoscritto si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti relativamente all'iniziativa, sollevando l'A.N.P.S. da ogni responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento della stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

- l'iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro
- l'iniziativa di cui trattasi non ha carattere politico sindacale o religioso
- il logo e il patrocinio saranno usati esclusivamente per l'iniziativa suddetta

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

- comunicare all'A.N.P.S. ogni eventuale variazione apportata all'iniziativa successivamente alla presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data o sede);
- utilizzare il logo negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno morale riconosciuto;
- utilizzare il logo dell'A.N.P.S., come trasmesso, nella grafica originale, nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il logo con modalità tali da evidenziare l'immagine dell'A.N.P.S. al pari di quella di altri patrocinatori, ove esistenti, non apponendolo in corrispondenza di eventuali sponsor o patrocinatori privati dell'iniziativa;
- rispettare tutte le indicazioni del "Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio dell'A.N.P.S."

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'A.N.P.S. si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, qualora il patrocinio, il nome, l'acronimo e il logo A.N.P.S. venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui al "Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio dell'A.N.P.S."

Allega il programma dettagliato dell'iniziativa.

In fede

Informazioni e gli interessati sul trattamento dei dati personali Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall'A.N.P.S. esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla procedura avviata. **Natura del conferimento.** Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è possibile dare avvio alla procedura ed emanare il provvedimento relativo allo stesso. **Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.** Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente gli appartenenti all'Ufficio di Presidenza A.N.P.S. che forniscono servizi funzionali all'avvio e alla risoluzione della procedura. I dati personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati. **Periodo di conservazione.** I dati verranno conservati per il periodo necessario alla risoluzione della procedura. Oltre questo termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento del servizio. Trascorso un anno dalla risoluzione della procedura saranno cancellati o anonimizzati. **Dritti dell'interessato.** Per ottenere la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la trasformazione in forma anonima, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso la Presidenza Nazionale A.N.P.S. con sede in Via Statilia, 30 – 00185 ROMA. C.F.: 80425330588.

ALLEGATO "E" Labaro



ALLEGATO "F" Abito sociale uomo

Socio



Iscritto



ALLEGATO "G" Abito sociale donna

Socia



Iscritta



ALLEGATO "H" Distintivi Cariche Sociali



PRESIDENTE NAZIONALE
3 galloncini dorati



VICE PRESIDENTE
NAZIONALE VICARIO
2 galloncini dorati e 1/2



VICE PRESIDENTE NAZIONALE
2 galloncini dorati



CONSIGLIERE NAZIONALE
1 galloncino dorato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI SINDACI NAZIONALE
2 galloncini dorati




SINDACO NAZIONALE
1 galloncino dorato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
2 galloncini dorati



MEMBRO DEI PROBIVIRI
1 galloncino dorato



PRESIDENTE DI SEZIONE
3 galloncini argentati



VICE PRESIDENTE
DI SEZIONE
2 galloncini argentati




CONSIGLIERE DI SEZIONE
1 galloncino argentato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI SINDACI DI SEZIONE
2 galloncini argentati



SINDACO DI SEZIONE
1 galloncino argentato



PRESIDENTE EMERITO
DI SEZIONE
1 galloncino azzurro

- Il sopracolletto è in tessuto cremisi foderato con risvolto di seta nera.
- Il sopracolletto reca i distintivi delle cariche sociali costituiti da galloncini in oro o argento di 6 mm di larghezza, disposti a seconda della carica come da immagini.
- Gli alamari standard sono di 6 x 3 cm. Non è consentito l'utilizzo di nessun altro tipo.

ALLEGATO "I"

Tessere

SOCIO



ISCRITTO



ALLEGATO "L"

Verbale Assemblea sezionale



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE ASSEMBLEA SEZIONALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Sezione di _____
considerando che la prima convocazione è andata deserta. Il Presidente di Sezione o in sua assenza il _____
che svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea, vista la convocazione che si allega in copia, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Sono presenti n. _____ soci effettivi. Sono presenti inoltre _____.

Viene nominato segretario di Assemblea il socio _____

Si apre la riunione con _____

Non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle
ore _____.

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO "M"

Verbale Consiglio di Sezione



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunito il Consiglio di Sezione convocato con nota che si allega.

Sono presenti:

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione _____

Segretario della seduta è _____.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara valida e aperta la seduta.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore _____.

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO "N"

Verbale Collegio dei Sindaci



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunito il Collegio dei Sindaci composta da:

Il Collegio prende in visione il registro contabile con la documentazione allegata per il periodo dal _____ al _____.

Sulla base del controllo svolto conferma di non ha avuto modo di rilevare violazioni rispetto agli adempimenti previsti dalle norme statuarie, regolamentari e dalle disposizioni approvate dal Consiglio di Sezione.

Conferma che la documentazione è completa e corrispondente a quanto indicato nel registro contabile.

Completati gli adempimenti il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore _____.

Il Collegio dei Sindaci

ALLEGATO "O"

Candidatura Organi Nazionali



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Alla Commissione Elettorale Centrale – Roma
@assopolizia.it – assopolizia@pec.it

Alla Segreteria della Sezione di _____

OGGETTO: Elezione per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali. **Candidatura.**

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il
___/___/___, residente a _____, in via _____

Socio (in servizio – in quiescenza) della Sezione di _____, tessera sociale

nr. _____, rilasciata in data _____, con la presente istanza pone la propria candidatura per le elezioni di cui all'oggetto, **solo** per la carica di:

- Consigliere Nazionale – compilare lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g);
- Componente Collegio dei Sindaci - compilare lettere d) - e) - f) - g);
- Componente del Collegio dei Proviviri - compilare lettere d) - e) - f) - g) – solo Soci in quiescenza;
(barrare una sola casella)

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di aver svolto Cariche Sociali Nazionale in qualità di _____, dal _____ al _____
- b) di essere Presidente della Sezione di _____ dal _____;
- c) di essere stato Presidente della Sezione di _____ dal _____ al _____ per complessivi anni _____;
- d) di essere iscritto all'Associazione Nazionale Polizia di Stato dal _____ e di aver maturato un'anzianità associativa, alla data della convocazione, di anni _____;
- e) di non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
- f) di aver prestato onorato servizio nella Polizia di Stato dal _____ al _____ per complessivi anni _____;
- g) di aver corrisposto la quota associativa per l'anno _____;

Per eventuali comunicazioni che il Presidente intenderà inviare al richiedente, si indica, qui di seguito, il proprio recapito di cellulare con applicazione WhatsApp e indirizzi email:

numero di cellulare con applicazione WhatsApp _____

PEC _____@_____

Email _____@_____

_____, _____.

Il richiedente

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA A.N.P.S. FRONTE RETRO

ALLEGATO "P"

Verbale Commissione di scrutinio



Associazione Nazionale Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE OPERAZIONE DI VOTO E DI SCRUTINIO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella sede di _____, si sono svolte le operazioni di voto e scrutinio per le elezioni degli Organi Sociali della Sezione di cui in intestazione.

La Commissione di scrutinio, approvata dall'Assemblea, è composta da:

- 1) Presidente della Commissione: _____
- 2) Scrutatore: _____
- 3) Scrutatore: _____.

Le schede sono state consegnate agli aventi diritto secondo l'elenco allegato al presente verbale in cui sono indicati i voti per delega.

Terminate le operazioni preliminari, alle ore _____ viene aperto il seggio e le operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto, che si sono concluse alle ore _____, il Presidente della Commissione ha provveduto alle operazioni di spoglio i cui risultati sono i seguenti:

- 1) Aventi diritto al voto n. _____
- 2) Hanno votato nr. _____ Soci in presenza
- 3) Hanno votato nr. _____ Soci per delega
- 4) Schede bianche nr. _____ (_____)
- 5) Schede nulle nr. _____ (_____)
- 6) Schede non utilizzate nr. _____ (annullate dal Presidente della Commissione).

Graduatoria delle preferenze alla carica di Consigliere:

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1) _____ | nr. _____ preferenze |
| 2) _____ | nr. _____ preferenze |
| 3) _____ | nr. _____ preferenze |
| 4) _____ | nr. _____ preferenze |
| 5) _____ | nr. _____ preferenze |
| 6) _____ | nr. _____ preferenze |
| 7) _____ | nr. _____ preferenze |
| 8) _____ | nr. _____ preferenze |
| 9) _____ | nr. _____ preferenze |
| 10) _____ | nr. _____ preferenze |



Associazione Nazionale Polizia di Stato

Sezione di _____

Graduatoria delle preferenze alla carica di Sindaco:

- 1) _____ nr. ____ preferenze
- 2) _____ nr. ____ preferenze
- 3) _____ nr. ____ preferenze
- 4) _____ nr. ____ preferenze
- 5) _____ nr. ____ preferenze

In virtù dell'art. 21 dello Statuto, sono dichiarati eletti componenti del Consiglio Direttivo i Soci:

- 1) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 2) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 3) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 4) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 5) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 6) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 7) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere

In virtù dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, sono dichiarati eletti componenti del Collegio dei Sindaci:

- 1) _____ nr. ____ preferenze
- 2) _____ nr. ____ preferenze
- 3) _____ nr. ____ preferenze

Le elezioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e non risultano avanzate contestazioni di nessun genere.

Il presente verbale viene sottoscritto e inviato alla Commissione Centrale Elettorale, alla Presidenza Nazionale e l'originale, con tutta la documentazione, è posta in busta chiusa, sigillata e siglata, a disposizione per un'eventuale verifica.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Lo Scrutatore

Il Presidente della Commissione

Lo Scrutatore

(_____)

(_____)

(_____)



Sezione di

| <i>Tipologia entrate/uscite</i> | | <i>Entrate</i> | <i>Uscite</i> |
|---|--|----------------------|---------------|
| Avanza/ Di s avan zo anno precedente | | | |
| 1 | Quote associative Soci | | |
| 2 | Erogazioni liberali Iscritti Simpatizzanti | | |
| 3 | Erogazioni liberali Iscritti Sostenitori | | |
| 4 | Cessione materiale sociale | | |
| 5 | Contributi Enti Privati | | |
| 6 | Contributi Enti Pubblici | | |
| 7 | Contributi Presidenza Nazionale | | |
| 8 | Donazioni | | |
| 9 | Entrate attività sociali | | |
| 10 | Entrate da raccolta fondi | | |
| 11 | Interessi Conti correnti | | |
| 12 | Altre entrate | | |
| | <i>Totale entrate</i> | | |
| 1 | Versamento quota parte Presidenza | | |
| 2 | Acquisto materiale sociale | | |
| 3 | Assicurazione Soci | | |
| 4 | Contributi a Soci | | |
| 5 | Acquisto editoria | | |
| 6 | Gadget di rappresentanza | | |
| 7 | Manifestazioni ed eventi | | |
| 8 | Diritti SIAE | | |
| 9 | Spese stampe e manifesti | | |
| 10 | Cancelleria | | |
| 11 | Acquisto mobili per ufficio | | |
| 12 | Acquisto attrezzature per ufficio | | |
| 13 | Consulenze legali e fiscali | | |
| 14 | Spese postali | | |
| 15 | Affitto Locale | | |
| 16 | Manutenzione locali | | |
| 17 | Pulizie locali | | |
| 18 | Fatture energia elettrica | | |
| 19 | Fatture gas | | |
| 20 | Fatture acqua | | |
| 21 | Telefonia fissa e internet | | |
| 22 | Telefonia mobile | | |
| 23 | Versamenti IMU | | |
| 24 | Versamenti TARI | | |
| 25 | Assicurazione immobili | | |
| 26 | Canone RAI | | |
| 27 | Rimborsi spese chilometrici | | |
| 28 | Pedaggi autostradali | | |
| 29 | Rimborsi spese aeree | | |
| 30 | Rimborso spese alloggi | | |
| 31 | Spese vitto | | |
| 32 | Spese trasporti pubblici | | |
| 33 | Donazioni a Enti e Associazioni | | |
| 34 | Altre uscite | | |
| | | <i>Totale Uscite</i> | |
| Avanzo/disavanzo | | | |

Data

Il Segretario Economo

Il Presidente di Sezione